

- Il testo della legge 23 maggio 1883, B.L.I. n. 83, limitatamente ai paragrafi che riguardano la concordanza del libro fondiario con gli atti del catasto, è il seguente:

Concordanza del libro fondiario col catasto

§ 11.

Il catasto dell'imposta fondiaria da un lato ed i libri ferroviari, i libri montanistici ed i libri fondiari (le tavole provinciali) eseguiti in base agli operati della regolazione dell'imposta fondiaria dall'altro lato devono tenersi sempre in perfetta concordanza.

A tal uopo i cambiamenti avvenuti relativamente al corpo del libro fondiario, all'indicazione dei singoli enti e del loro disegno sulla mappa devono eseguirsi tanto nel catasto come pure nel libro fondiario.

e) Procedura speciale per quei comuni, nei quali sono già introdotti nuovi libri fondiari.

§ 40.

Per effettuare e mantenere la concordanza del libro fondiario col catasto (§ 11) servono anzitutto le comunicazioni pervenienti dal giudizio tavolare all'ufficio delle imposte (ufficio della commisurazione delle tasse).

§ 41.

In base a queste partecipazioni l'ufficio delle imposte (l'ufficio della commisurazione delle tasse) farà la prenotazione eventualmente necessaria per la commisurazione delle tasse e consegnerà poi la partecipazione del giudizio tavolare all'impiegato di misurazione.

Quest'ultimo procederà indi secondo la disposizione del § 19.

§ 42.

D'altro lato saranno da parteciparsi indilatamente al giudizio tavolare col tramite dell'ufficio delle imposte i cambiamenti constatati dall'impiegato di misurazione, in quanto non esistessero già partecipazioni concordanti del giudizio tavolare.

L'ufficio delle imposte dovrà prima effettuare la prenotazione occorribile per l'adempimento dell'obbligo delle tasse e per la ripartizione dell'imposta relativamente ai cambiamenti eseguiti negli operati sensuari.

§ 43.

Il giudizio tavolare esaminerà queste partecipazioni riguardo alla loro concordanza colle iscrizioni nel libro fondiario.

Se emergesse una non concordanza relativamente alle iscrizioni formanti l'oggetto del foglio del fondo, che si riferiscono all'estensione del corpo tavolare, alla designazione delle particelle, ed all'esposizione nella mappa, il giudizio tavolare procederà in conformità alle leggi sull'impianto dei libri fondiari ed alle ordinanze di esecuzione rilasciate per le stesse.

Se invece mediante la partecipazione dell'impiegato di misurazione il giudizio tavolare rilevasse, che fu ommessa l'iscrizione tavolare di un diritto reale, sul quale si fonda l'obbligo personale ad imposta fondiaria, esso avvierà la procedura prescritta in proposito colla legge 23 maggio 1883 (B.L.I. N.º 82).

§ 44.

Il risultato dell'esame e dell'eventuale procedura ulteriore si dovrà, quand'anche non seguisse alcun cambiamento nell'iscrizione nel libro fondiario, partecipare all'ufficio delle imposte e da questo all'impiegato di misurazione.

Qualora in seguito a ciò il libro fondiario non concordasse colla definitiva iscrizione negli operati catastali relativamente alla persona del possessore, si dovrà ciò non ostante rivolgere la pretesa dell'imposta al possessore del fatto.

Nell'operato catastale si farà però far apparire anche il nome di colui, che apparisce iscritto come possessore nel libro fondiario.